



COMUNE DI SASSETTA

(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 40

in data 22/12/2022

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 10

L'anno **duemilaventidue**, e questo giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.
Eseguito l'appello, risultano:

1	Alessandro Guarguaglini	Sindaco
2	Rodolfo Anselmi	Consigliere mag
3	Alfredo Dani	Consigliere mag
4	David Martelli	Consigliere mag
5	Sara Pallini	Consigliere mag
6	Francesco Poloni	Consigliere mag
7	Elisabetta Serni	Consigliere mag
8	Diego Venanti	Consigliere mag
9	Barbara Lazzerini	Consigliere mag
10	Nicola Leonardi	Consigliere mag
11	Benedetta Pizzo	Consigliere mag

Presenti	Assenti
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-

9	2
---	---

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Alessandro Guarguaglini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto Correttivo);

Visto che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 20 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ove si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.S., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., e precisamente:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la Deliberazione CC n. 20 del 28 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha proceduto alla Revisione straordinaria delle proprie partecipate ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Considerato che l'operazione di revisione straordinaria ha costituito la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal citato art. 20 del T.U.S.P., ed aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della l. n. 190/2014;

Visto il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria delibera n. 10 del 12/06/2015;

Considerato che l'art. 20 c. 2 prevede che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, è contenuto e dettagliato per ciascuna partecipazione con modalità e tempi di attuazione, nell'allegata "Relazione Tecnica" (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Considerato che la normativa contenuta nel T.U. prevede che per ciascun organismo partecipato venga individuato un percorso di razionalizzazione e che le alternative contemplate dalla normativa stessa sono le seguenti :

- cessione delle quote;
- messa in liquidazione;

- fusione per incorporazione ad un altro soggetto del Gruppo comunale (esistente o nuovo).

Viste le linee guida, pubblicate dal MEF – Dipartimento del Tesoro relative alla Revisione periodica delle Società a partecipazione pubblica ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.);

Preso Atto che le predette linee guida escludono i consorzi dalle misure di razionalizzazione da adottarsi da parte degli Enti pubblici;

Preso atto che esistono altre società del gruppo comunale per le quali è stato già stato avviato il processo di chiusura/liquidazione:

Partecipazioni dirette

- Ce.Val.Co in liquidazione dal 29-12-2009
- ASIU S.p.A. in fallimento dal 29-09-2021
- A.T.M. S.p.A. in liquidazione dal 25-01-2022

Preso atto che a seguito di verifica delle partecipazioni del Comune di Sassetta, le società per cui non ricorrono condizioni ostative al mantenimento della partecipazione, ai sensi delle condizioni di cui all'art. 20 c. 2 sono le seguenti:

Per le Società a partecipazione diretta:

- ASA SPA
- CASALP SPA
- PARCHI VAL DI CORNIA SPA
- GAL ETRURIA SRL

Considerato che la società ATM spa rientra tra quelle per cui l'articolo 24 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 dispone che *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2”*;

Dato atto lo scenario regionale del trasporto pubblico locale si è delineato con il subentro in data 01 Novembre 2021 di Autolinee Toscana S.p.A. aggiudicataria della gara regionale oggetto di contenzioso;

Pertanto non sussistendo più i presupposti per il mantenimento delle quote di A.T.M. S.p.A. se ne ritiene opportuna la dismissione e in data 25/01/2022 è stata attivata la procedura di liquidazione della società.

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista l'allegata Relazione Tecnica;

Visti i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

con votazione unanime resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare tutto quanto espresso in narrativa;
- 2) Di prendere atto e approvare la Relazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di approvare la ricognizione ordinaria, alla data del 31 dicembre 2021, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sassetta ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- 4) Di approvare lo stato di attuazione al Piano di razionalizzazione di cui alle Delibere Consiliari n. 10/2015, n. 20/2017, n. 09/2019, n. 32/2020 e n. 37/2021;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Amministrazione Comunale;
- 6) di comunicare l'esito dell'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016;
- 7) che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con le modalità indicate all'art. 24, c. 1 e 3. T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 8) di pubblicare l'intero provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Guarguaglini

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.